

N. R.G. 62/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale di Bologna
Sezione Fallimentare Ufficio di Bologna

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Maurizio ATZORI	- Presidente rel.
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 62-1/2023 rg. PU da

PAOLA LI BASSI, nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], via [REDACTED], C.F.: LBSPLA64R50A944Z - ricorrente

Con ricorso depositato in data 20 marzo 2023 Paola Li Bassi ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).

Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (sezione I- Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati al capo IX, di applicare- purché compatibili- le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza- art. 26 e ss. CCII).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire al Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCII). Unitamente al ricorso introduttivo sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, in persona del Dott. Pasquale Colonna, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della



situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi di insolvenza del consumatore ex art. 2, I comma, lett. d) CCII), principalmente a causa delle garanzie personali a suo tempo prestate in favore delle società Centrotecman S.r.l., Centroemilia S.c.r.l., Intertecman S.r.l., Ci-BA S.r.l. e Geaimpanti S.r.l., tutte riconducibili alla medesima gestione e che ad oggi risultano cessate o fallite e poi cancellate dal registro delle imprese.

Tali debiti derivano dalla infruttuosa gestione, da parte degli amministratori [REDACTED] e [REDACTED], del gruppo di società collegate a Centrotecman, ove l'istante lavorava come contabile-amministrativa e ricopriva i ruoli di socia di minoranza e di consigliere nel Consiglio di Amministrazione. Infatti, la gestione finanziaria delle società si caratterizzava per un ricorso sistematico al credito bancario facente leva sulle garanzie personali dei soci, sia per far fronte a spese di carattere ordinario, sia per finanziare operazioni straordinarie. In particolare, l'importo complessivo delle passività dichiarate dalla Ricorrente ammonta ad euro 2.424.675,92.

Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

L'istante non risulta possessore di beni immobili sul territorio nazionale, né risulta intestatario di beni mobili registrati.

Unica fonte reddituale dichiarata dalla Sig.ra Li Bassi è quella da lavoro dipendente a tempo indeterminato. Pertanto, si evidenzia che il reddito mensile complessivo del nucleo familiare, composto dalla sola ricorrente, è dato dallo stipendio di ca. [REDACTED] Euro.

La ricorrente non percepisce assegni divorzili dall'ex marito e non beneficia di contributi economici da parte di altri familiari, ad eccezione dell'automobile di proprietà del cognato e da questi concessa in uso gratuito.

Il valore complessivo delle attività acquisibili alla procedura è dato, pertanto, dalla quota del reddito di lavoro dipendente per 14 mensilità.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute

nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII una volta aperta la procedura. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile di euro [REDACTED] (per 12 mensilità), mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Il codice della Crisi e dell'Insolvenza ha certamente confermato- per effetto del previsto spossessamento del debitore (art. 270, II comma, Lett. e) e del richiamo agli artt. 143, 150 e 151- il carattere concorsuale della procedura. Ne deriva quindi che il principio di parità di tutela dei creditori deve prevalere rispetto al mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura, come le cessioni del quinto dello stipendio che perdono efficacia *ex lege* per effetto della presente pronuncia (con riguardo ai ratei che maturano dopo la pubblicazione della sentenza).

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCII (richiamato dall'art. 276).

Disposta l'apprensione della quota di reddito individuale del debitore, si pone però il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCII di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* l.3/2012. Ai fini della decisione appare necessario considerare che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: *"l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato dal tribunale"*). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 e 281, II comma, CCII in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano



decorsi almeno tre anni dall'apertura. L'unica differenza pare rappresentata dalla possibilità, in caso di liquidazione controllata, di dichiarare l'esdebitamento d'ufficio (ex art. 282 CCII) non essendo espressamente richiesta- al contrario di quanto indicato dall'art. 281, II comma, CCII per l'esdebitazione nella liquidazione giudiziale- l'istanza del debitore.

Non va trascurato, tuttavia, che la Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022), nel disciplinare i termini per l'esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso di *“di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”*. Tale norma, dunque, consente – come affermato dal Tribunale di Verona con la pronuncia sopra richiamata – *“ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento”*.

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati e – nel caso di redditi futuri – fino a quando è possibile acquisirli, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (cfr. Trib. Verona).

Alla luce di tali condivisibili principi si deve dare atto che l'acquisizione delle quote di redditi da lavoro indicate in precedenza non potrà avvenire dopo la declaratoria di esdebitazione ex art. 282 CCII.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCII.

P . Q . M .

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

d i c h i a r a

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **PAOLA LI BASSI**, nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], via [REDACTED], C.F.: LBSPLA64R50A944Z;



n o m i n a

Giudice Delegato il dott. Maurizio Atzori;

n o m i n a

Liquidatore il Dott. Pasquale Colonna, già gestore dell'organismo di composizione della Crisi, dando atto che entro due giorni dovranno accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

o r d i n a

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

a s s e g n a

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 gg entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

d i s p o n e c h e

in applicazione dell'art. 150 CCII i creditori non possano iniziare né proseguire azioni esecutive individuali e cautelari;

d i s p o n e c h e i l l i q u i d a t o r e

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art. 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCII, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;



- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenze del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

autorizza

Il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile provvisoria di euro [REDACTED] ai sensi dell'art. 268, IV comma, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e della sua famiglia in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi



ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione del liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 28 marzo 2023.

Il Presidente relatore f.f.

Maurizio Atzori

